

Lotto : 6

Codice Identificativo di gara: 69719012B6



POLIZZA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI

Durata: Dalle h 24.00 del 30/04/2017
Alle h 24.00 del 30/04/2020

Frazionamento: Annuale

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

1. Per “**Contraente**” si intende la persona giuridica che stipula l’**Assicurazione** specificata al punto 1) del frontespizio
2. Per “**Società**” si intende la **Contraente** e tutte le sue **Controllate**.
3. Per “**Controllata**” si intende qualunque società nella quale la **Contraente** detenga o abbia detenuto, direttamente o indirettamente, il controllo così come definito dell’art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del codice civile
4. Per “**Entità consociata**”: qualuna persona giuridica diversa dalla **Società** presente nella lista all’appendice numero 1) se applicabile.
5. Per “**Amministratore o Sindaco**” si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro di uno dei seguenti organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Comitato per il controllo sulla gestione, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza o Collegio Sindacale della **Società**. Per “**Dirigente**” si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla **Società**, ma esclusivamente quando sia stato incaricato di una specifica procura e/o nella sua funzione di supervisione.
6. Per “**Assicurato**” si intende qualsiasi passato o presente o futuro **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della Società e di ogni sua **Controllata**. La copertura verterà automaticamente estesa a tutti i nuovi **Amministratori, Sindaci e Dirigenti** dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine **Assicurato** comprenderà altresì qualsiasi dipendente della **Società**, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto ma non comprenderà in nessun caso i revisori esterni nominati dalla **Società**.
7. Per “**Assicuratore**” s’intendono alcuni tra i Sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra.
8. Per “**Terzo**” si intende qualunque persona fisica o giuridica diversa dall’**Assicurato**.
9. Per “**Assicurazione**”: il contratto di assicurazione
10. Per “**Periodo di Polizza**” si intende il periodo di tempo che intercorre tra la data di effetto della polizza e la data di scadenza (ovvero il giorno dell’eventuale data di cancellazione anticipata della polizza) come indicate al punto 2) del frontespizio.
11. Per “**Atto Illecito**” si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto societario, od altri, commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall’**Assicurato**, nell’esercizio delle rispettive funzioni di **Amministratore, Sindaco, o Dirigente** della **Società** e che determini nei loro confronti una **Richiesta di Risarcimento**. Per “**Richiesta di Risarcimento**” si intende qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo o qualsiasi scritto inviato all’**Assicurato** e/o alla **Società** in cui si chiede il **Risarcimento** per un **Atto Illecito** commesso o presumibilmente commesso da un **Assicurato** e coperto dalla presente **Assicurazione**.
12. Per “**Risarcimento**” si intende la somma dovuta dall’**Assicuratore** in caso di **danno patrimoniale**.
13. Per “**Danno patrimoniale**” si intende qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e persone quali, a titolo esemplificativo, morte, infortunio, malattia, multe, ammende, sanzioni pecunarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo di natura compensativa, imposte o rischi non assicurabili dalla legge.
14. “**Costi di difesa**” si intendono tutti i ragionevoli e necessari costi, spese, parcelle di consulenti, legali e periti, con esclusione di compensi o rimborsi corrisposti a collaboratori, dipendenti, **Amministratori, Sindaci o Dirigenti** della **Contraente**, sostenuti dagli **Assicurati**, previa autorizzazione scritta dell’**Assicuratore**, per la propria difesa in relazione ad una **Richiesta di Risarcimento**.
15. Per “**Titoli**”: si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, azione della **Società** incluso ogni strumento derivato avente come sottostante uno o più dei suindicati strumenti finanziari.
16. “**Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro**” significa qualsiasi richiesta di risarcimento presentata o sostenuta da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della **Società** e/o da qualsiasi autorità competente in materia di lavoro che presenta o sostiene la richiesta di risarcimento per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente contro qualsiasi **Assicurato** e basata su un reale o potenziale **Atto illecito relativo a rapporti di lavoro**.
17. Per “**Responsabilità Amministrativa**” si intende la responsabilità che incombe sugli **Assicurati** che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato** detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio

mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una **Richiesta di Risarcimento** al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

18. **“Atto Illecito relativo a rapporti di lavoro”** significa qualsiasi attuale asserita o potenziale violazione delle norme di diritto del lavoro o di qualsiasi contratto o preliminare di contratto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della **Società** concernente a titolo esemplificativo e non limitativo:

- (i) licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro;
- (ii) illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunità di carriera, negligente valutazione;
- (iii) qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti di portatori di handicap che si verifichi nel posto di lavoro;
- (iv) abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale (purché clinicamente accertato) relativo alla condizione di lavoratore subordinato;
- (v) violazione della privacy e diffamazione sul posto di lavoro.

NORME GENERALI

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, dal 30/04/2017 fino al 30/04/2018, entro trenta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

Le rate di premio, con scadenza annuale, successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 14 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.6 - Durata del contratto e rescindibilità

Il contratto di assicurazione ha la durata triennale dal 30/04/2017 fino al 30/04/2020 non è previsto il tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere e la Società s'impegna sin d'ora ad accettare, la proroga del contratto alle stesse condizioni economico e normative, fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per bandire e/o concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata.

Il Contraente ha facoltà inoltre di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:

- di scioglimento o cessazione della Bari Multiservizi S.p.A. ;
- acquisizione delle quote della Società in misura maggioritaria da parte di privati, con preavviso di sessanta giorni.

Art. 1.7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.8 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. A fronte di ciò il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre assicurazioni, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. Tale disposizione non si applica qualora un'altra assicurazione sia stata stipulata per iscritto esclusivamente quale assicurazione specificatamente in eccesso alla presente polizza. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

Art. 1.10 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo DP Broker Srl in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla DP Broker Srl.

I premi saranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker .

Il compenso del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerato dalla Compagnia Assicuratrice con la quale verrà stipulato, modificato, e/o prorogato il contratto nella misura del 2,49% (due virgola quarantanove per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

Art. 1.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.12 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove

ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE**PER AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI****FRONTESPIZIO****DEFINIZIONI**

1. **OPERATIVITA' DELLA COPERTURA**
2. **OPERATIVITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA**
3. **OPERATIVITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA**
4. **ESCLUSIONI ALL'OPERATIVITA' DELLA COPERTURA**
5. **ESTENSIONI ALL'OPERATIVITA' DELLA COPERTURA**
6. **OPERATIVITA' DELLA COPERTURA IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO**
7. **CONDIZIONI GENERALI**

FRONTESPIZIO DI POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 1) | Contraente | Bari Multiservizi S.p.A. | |
| | Sede legale | Via Viterbo, 6 - 70126 – Bari | |
| | Partita IVA/
Codice Fiscale | 05259640729 | |
| 2) | Periodo di Polizza | dalle h.24.00 del
alle h.24.00 del | 30/04/2017
30/04/2020 |
| 3) | Massimale | Per Sinistro
Per Periodo di Polizza | Euro 5.000.000,00
Euro 5.000.000,00 |
| 4) | Sottolimito Estensioni | 5.C Costi di pubblicita'
5.D Costi per indagini ed esami
5.H Costi di difesa di
inquinamento | Euro 150.000,00
Euro 300.000,00
Euro 100.000,00 |
| 5) | Premio annuo
imponibile
Imposte | _____ | |
| | Premio lordo annuo | _____ | |
| 6) | Retroattivit  | illimitata | |
| 7) | Giurisdizione | Mondo intero con esclusione di
USA e Canada | |

1. OPERATIVITA' DELLA COPERTURA

Premesso che la **Contraente** ha sottoscritto una proposta, che costituisce parte integrante del presente contratto, ed in considerazione dell'avvenuto pagamento del premio, si conviene che la seguente copertura assicurativa sia completamente soggetta ai termini ed alle condizioni di polizza che seguono.

A RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale e di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso non anteriormente alla data di retroattivit  dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Societ .

B. RIMBORSO ALLA SOCIETA'

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società nei limiti del massimale stabilito per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti Illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, non anteriormente alla data di retroattività, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società

C. COSTI DI DIFESA

Sono a carico dell'Assicuratore - nel limite del 25% del massimale previsto al punto 3) del frontespizio in aggiunta allo stesso così come disposto dall'Art. 1917 CC - i Costi di Difesa sostenuti dall'Assicurato per resistere alle Richieste di Risarcimento avanzate in base alle garanzie della presente polizza, sempreché tali spese siano state preventivamente approvate per iscritto dall'Assicuratore.

L'Assicuratore si riserva il diritto di nominare - a proprie spese, e quindi in eccedenza a quanto sopra - legali, consulenti legali e tecnici, periti che lo stesso ritenga di affiancare a quelli nominati dall'Assicurato.

D. RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO

L'Assicurazione è valida per le Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro presentate per la prima volta da Terzi nei confronti degli Assicurati durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e connesse ad un Atto Illecito relativo a rapporti di lavoro reale o presunto commesso non anteriormente alla data di retroattività dall'Assicurato. Ai soli fini della presente estensione sarà considerato Assicurato ogni dipendente passato o presente della Società e non sarà considerato Danno Patrimoniale qualsiasi importo dovuto per legge.

E. MASSIMALE

L'impegno complessivo degli Assicuratori per tutte le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato, e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Polizza (o durante il periodo di osservazione se applicabile), non potrà mai superare il massimale stabilito al punto 3) del frontespizio ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. C.

Il massimale costituirà il massimo esborso dell'Assicuratore anche in caso di corresponsabilità di più di un Assicurato ovvero da più Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da un unico Atto Illecito. In quest'ultimo caso la data di notifica della prima Richiesta di Risarcimento sarà considerata come valida per tutte le successive Richieste di Risarcimento presentate.

2. OPERATIVITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA

A. PERIODO DI POLIZZA – CLAIM MADE

La presente assicurazione ha durata annuale a partire dalla data specificata al punto 2) del frontespizio e, a parziale, deroga del disposto dell'art. 1899 c.c. non è soggetta a tacito rinnovo.

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione a seguito di Atti illeciti reali o presunti posti in essere non anteriormente alla data di retroattività.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 – 1893 cod. civile l'Assicurato dichiara che, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non aver ricevuto nessuna Richiesta di Risarcimento né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

B. PERIODO DI OSSERVAZIONE

Se l'Assicuratore dovesse annullare o rifiutare di rinnovare questa polizza, la Contraente avrà il diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 25% dell'intero premio annuale, di richiedere un'estensione del termine di denuncia delle Richieste di Risarcimento fino a 12 mesi successivi alla data di tale annullamento o mancato rinnovo (periodo di Osservazione) e presentati per la prima volta contro gli Assicurati durante detto periodo, a seguito di qualsiasi Atto illecito verificatosi prima dell'inizio del periodo di osservazione e dopo la data di retroattività e, in ogni modo, coperta dalla presente polizza.

I diritti contenuti in questa clausola verranno meno salvo che sia notificato, per iscritto all'Assicuratore, un avviso di opzione nel termine di 10 giorni dalla data effettiva di annullamento o mancato rinnovo, ed entro il medesimo termine sia versato il relativo premio addizionale.

Il premio addizionale relativo al Periodo di Osservazione sarà pienamente godibile da parte dell'Assicuratore all'inizio di detto periodo e lo stesso non potrà essere annullato. Questa clausola ed i diritti in essa contenuti non saranno validi per ipotesi di annullamento risultanti dal mancato pagamento del premio, nel caso gli Assicurati e/o la Contraente acquistino un'altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia dei medesimi rischi o nel caso in cui verrà applicato l'articolo 7.B della presente polizza.

L'offerta da parte dell'Assicuratore di rinnovare a termini, condizioni, massimali e/o premi diversi da quelli contenuti nella polizza in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo.

3. OPERATIVITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

A. ESTENSIONE TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

La presente polizza copre Richieste di Risarcimento inerenti ad Atti illeciti commessi nel mondo intero ma avanzate secondo la giurisdizione dei paesi mondo intero con esclusione di USA e Canada.

4. ESCLUSIONI ALL'OPERATIVITA' DELLA COPERTURA

L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

1) RIFERIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A:

- a. Ingiusti profitti o vantaggi acquisiti dagli Assicurati con dolo ovvero remunerazioni alle quali gli stessi non abbiano giusto diritto e ciò anche quando dette azioni fossero apparentemente riferite rapporti obbligatori e legittimi.
- b. Qualunque altro comportamento comunque fraudolento o doloso compiuto con la consapevolezza di creare un pregiudizio a Terzi o alla Contraente.

Resta inteso che in nessun caso la condotta di un Assicurato potrà essere imputata ad un altro allo scopo di rendere applicabili le esclusioni a. e b.

- c. Circostanze o Richieste di Risarcimento notificate su altre polizze stipulate per gli stessi rischi prima della data di decorezza della presente polizza.
- d. Lesioni corporali, malattia, infermità o morte di qualunque persona; per danni materiali o perdita, distruzione o deterioramento di beni, ovvero per loro perdita d'uso.
- e. Errori od omissioni nella stipulazione, e/o nella mancata stipulazione, e/o nella modifica, e/o nella gestione o rinnovo di polizze assicurative della Società nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra gli Assicurati e la Contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei premi stessi.
- f. Colpe contrattuali relative a mancata o inesatta effettuazione di attività, lavori e servizi a clienti in relazione attività della Società.
- g. Attività degli Assicurati nella qualità di Amministratore, Sindaco e Dirigente di un'Entità consociata, anche se tali attività sono svolte nell'interesse della Società.
- h. Attività di Amministratore o Gestore di Fondi di investimento, Fondi Pensione o Casse di Previdenza o Assistenza per dipendenti e lavoratori.
- i. Effetti di radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da detenzione o uso o comunque derivanti dalle proprietà di materiale o residuo nucleare.
- j. Inquinamento incluso ma non limitato a contaminazione di aria, acqua o suolo da parte di sostanze o sostanze inquinanti, detenuti o fabbricati o sotto il controllo della Società, ivi compreso quelle che riguardino l'esame, contenimento, neutralizzazione, decontaminazione e rimozione di o da sostanze inquinanti o radioattive.
- k. Multe, ammende o penalità o ogni altra sanzione inassicurabile per legge.
- l. emissione o mancata emissioni dei Titoli della Società con o senza pubblicazione di un prospetto informativo. Qualora la Società, durante il periodo di polizza, dovesse effettuare un tali emissioni, dovrà

comitarlo per iscritto all'Assicuratore allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'Assicuratore si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla Società.

m. fatti illeciti determinati da colpa grave degli Assicurati stessi; di conseguenza l'Assicuratore assume la gestione del sinistro, le relative obbligazioni al risarcimento fino all'ultimo pagamento, riservandosi l'azione di rivalsa ex art. 1916 C.C. verso l'Assicurato o gli Assicurati responsabili per colpa grave;

II) AVANZATE :

n. nei confronti degli Assicurati prima della data di effetto della presente polizza o relative a circostanze preesistenti a tale data o comunque note alla Società o agli Assicurati prima della data riportata al punto del frontespizio, o relative a liti in corso alla data di stipulazione della presente polizza e rientranti nell'ambito di applicazione della stessa.

o. Da parte, per conto o per iniziativa di un Assicurato o della Società

Questa esclusione non si applicherà :

- (i) Quando la Società agisce in nome e per conto degli azionisti e e/o dei soci;
- (ii) Per azioni di regresso tra Assicurati per una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente polizza;
- (iii) alle Richieste di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro.

La presente assicurazione non copre inoltre la responsabilit  direttamente o indirettamente causata o derivante da, attribuibile o connessa a:

- a) amianto, o qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantit ; o
- b) la reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere; o
- c) qualunque azione da chiunque intrapresa in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; o
- d) qualsiasi ordinamento governativo o regolatorio, disposizione, direttiva, mandato o decreto che richieda interventi da parte di chiunque in risposta alla reale, potenziale, presunta, o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine.

5. ESTENSIONI ALL'OPERATIVITA' DELLA COPERTURA

A. CONIUGE, EREDI, PATRIMONIO E RAPPRESENTANTI LEGALI,

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o fallimento di un' Assicurato, questa polizza coprir  i Danni Patrimoniali derivanti da Richieste di Risarcimento presentate e contenente rivendicazione nei confronti del patrimonio del coniuge legittimo, degli eredi, o dei legali rappresentanti degli Assicurati, e originate da Atti Illeciti commessi dall' Assicurato medesimo.

B. NUOVE SOCIETA` CONTROLLATE

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi societ  Controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale societ  controllata:

- (i) sia costituita negli Stati Uniti d'America, o Canada o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o

Canada

- (ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare;
- (iii) abbia un attivo totale superiore al 30% dell'attivo totale della Contraente;
- (iv) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie;
- (v) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione volontaria o coatta.

Nei casi sopra citati da (i) a (v) la Contraente darà tempestiva comunicazione all'Assicuratore il quale si impegna a valutarle ed eventualmente formulare condizione economiche o normative per l'inclusione in polizza di tali società.

In tutti i casi la copertura sarà valida per solo per le Richieste di Risarcimento inerenti ad Atti Illeciti commessi o presumibilmente commessi dagli Assicurati dopo la data di costituzione o acquisizione della nuova Controllata.

C. ESTENSIONE COSTI DI PUBBLICITÀ

La copertura si intende estesa alle Costi di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di assicurazione. Per le finalità della presente estensione, si conviene che: Per "Costi di Pubblicità" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente o dipendente della Società), e ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.

Si prende che la presente estensione è specificatamente limitata ad € 150.000,00 del massimale indicato al punto 3) del frontespizio. Tale importo si intende come sottolimito del massimale e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nella frontespizio.

D. COSTI PER INDAGINI ED ESAMI

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevolmente sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Assicurato, o dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, richiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società.

Se l'Amministratore, il Sindaco, il Dirigente o il dipendente della Società ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una Richiesta di Risarcimento.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi, o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge la sua attività.

Si prende atto che la massima esposizione totale in aggregato dell'Assicuratore prevista dalla presente estensione è specificatamente limitata ad Euro 300.000,00 del massimale indicato nella al punto 3) del frontespizio. Tale importo si intende come sottolimito del massimale e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nella frontespizio.

E. AMMINISTRATORI RITIRATI PER FINE MANDATO

Ne caso in cui la Contraente decidesse contemporaneamente di :

- 1) Non rinnovare la presente polizza
- 2) Non stipularne un'altra analoga alla presente a copertura del medesimo rischio
- 3) Non richiedere alcun periodo di osservazione

Sarà garantito ai sensi della presente polizza un periodo di 12 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza, durante il quale sarà possibile notificare all'Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato che sia cessata dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza. La copertura è valida se le Richieste di Risarcimento sono comunicate per iscritto

all'Assicuratore durante il periodo di validità sopra specificato ma soltanto in relazione agli Atti Illeciti commessi da tali Assicurati prima della data del mancato rinnovo ma dopo la data della retroattività e in ogni caso coperti ai sensi della presente polizza.

F. ALIENAZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATA

Qualora durante il periodo di assicurazione la Contraente dovesse vendere una società Controllata, la copertura prestata dalla presente Assicurazione continuerà ad operare a favore di coloro che in tale società Controllata hanno rivestito la qualifica di Assicurato prima della vendita per le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti che sono stati commessi o si ritiene siano stati commessi successivamente alla data di retroattività antecedentemente alla data di vendita.

G. PRECEDENTE SOCIETÀ CONTROLLATA

L'Assicurazione è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di Assicurati nelle Società che hanno cessato di essere Controllate prima della data di decorrenza della presente polizza per le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti che sono stati commessi successivamente alla data di retroattività ed antecedentemente alla data in cui tale società ha cessato di essere Controllata.

H. COSTI DI DIFESA PER RISCHI DI INQUINAMENTO

A parziale deroga di quanto escluso all'art 4. Esclusioni all'operatività della copertura lettera j), gli Assicuratori pagheranno i Costi di difesa sostenuti dagli Assicurati, previo accordo scritto dell'Assicuratore, in relazione a Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta nei confronti degli Assicurati espressamente escluse dal medesimo articolo.

La presente estensione opera all'interno del massimale di copertura, che costituirà comunque il massimo impegno complessivo degli Assicuratori, e sino a concorrenza di Euro 100.000,00 dello stesso

I. ESTENSIONE RICHIESTE DI RISARCIMENTO CORTE DEI CONTI

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale di polizza specificato al punto 3) frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, in virtù della sua Responsabilità Amministrativa in relazione all'ordinamento della Corte dei Conti per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata secondo i termini e le condizioni della presente polizza.

L. ESTENSIONE SOCIETÀ PARTECIPATE

Rientrano in copertura le Società partecipate, con il sottolimito di Euro 1.000.000,00 del massimale di polizza.

La copertura deve intendersi:

- in automatico per le Società partecipate "no-profit";
- sulla base di elementi che verranno forniti dal Contraente prima della stipula della polizza per le Società partecipate "for-profit".

6. OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

A. PREAVVISO DI COSTITUZIONE DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Se durante il Periodo di Polizza, l'Assicurato avesse conoscenza del verificarsi di circostanze suscettibili di originare una richiesta di risarcimento da parte di Terzi, e' suo obbligo avvisare senza indugio per iscritto gli Assicuratori di tali circostanze ed eventi.

In tale caso le formali Richieste di Risarcimento, anche se avanzate nei confronti dell'Assicurato successivamente alla scadenza del Periodo di Polizza, saranno considerate come effettuate durante il Periodo di Polizza a tutti gli effetti

B. AVVISO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurato o la Contraente dovranno, come condizione essenziale per ogni diritto al Risarcimento, dare senza indugio avviso scritto agli Assicuratori di qualsiasi richiesta formale di risarcimento fatta nel loro confronti da parte di un Terzo.

Varrà come data di notifica, quella del timbro postale o del suo equivalente per notifiche a mezzo fax, telex o

e-mail - del giorno di invio.

C. GESTIONE DEI RISARCIMENTI

L'Assicurato o la Società, come condizione essenziale per il diritto al Risarcimento sulla presente polizza non dovranno ammettere nessuna responsabilità o liquidare qualsiasi Risarcimento o esporsi a qualsiasi costo o spesa senza il consenso scritto degli Assicuratori, che avranno diritto di assumere e di condurre a nome dell'Assicurato la difesa o la liquidazione del Risarcimento salvo quanto disposto dalla successiva clausola n. D.

L'Assicurato non potrà contestare l'esito di nessuna vertenza legale a meno che un Arbitrato nominato da comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori non abbia accertato che una diversa impostazione giudiziale o stragiudiziale avrebbe portato ad un minor esborso per danni o spese.

Gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di Risarcimento, di effettuare la liquidazione dello stesso all'Assicurato nel limite del massimale assicurato per il Risarcimento in esame: una volta effettuato tale pagamento ogni responsabilità degli Assicuratori verso l'Assicurato, compreso la responsabilità in merito ai costi ed alla difesa di qualsiasi azione relativa a questo Risarcimento, cesserà completamente.

Nel caso di notifica di una Richiesta di Risarcimento o di circostanze influenti a tale fine, l'Assicurato dovrà presentare la sua assistenza agli Assicuratori e cooperare alla difesa.

D. ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA

L'Assicuratore potrà anticipare i Costi di difesa sostenuti, prima del pagamento o dell'accordo finale in merito a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, cioè a patto che tali Costi di difesa siano stati sostenuti con il consenso scritto dell'Assicuratore.

Comunque, nel caso in cui gli Assicurati non avessero diritto, ai sensi della presente Assicurazione, ad alcun indennizzo del Danno Patrimoniale, dovranno restituire gli anticipi ricevuti

E. RICHIESTE DOLOSE

Qualora l'Assicurato avanzi una Richiesta di Risarcimento sapendola falsa o fraudolenta nell'ammontare o nel merito, le prestazioni di questa polizza diventeranno nulle e tutti i Risarcimenti eventualmente liquidati saranno confiscati.

F. RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di recesso a seguito di un Risarcimento, salvo il caso in cui i loro diritti relativi al Risarcimento siano stati pregiudicati da dichiarazioni dolosamente false o incomplete rese dagli Assicurati o dalla Contraente in qualunque momento o circostanza.

G. SURROGAZIONE

In conseguenza dell'avvenuto pagamento di un Risarcimento in base alla presente polizza, gli Assicuratori si intenderanno surrogati in tutti i diritti di recupero spettanti all'Assicurato e lo stesso si impegnerà a fornire i documenti nonché a procedere agli adempimenti necessari o quant'altro risulti utile per mantenere certi ed esigibili tali diritti.

Ogni ammontare recuperato in eccesso al pagamento dell'indennizzo da parte degli Assicuratori sarà restituito all'Assicurato, al netto dei costi di recupero sostenuti dagli Assicuratori.

Gli Assicuratori acconsentono peraltro a rinunciare ad esercitare tale diritto di surroga contro gli Assicurati, a meno che il Risarcimento non sia dovuto ad un atto doloso da parte di uno tra questi.

7. CONDIZIONI GENERALI

A. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt.1892,1893 e 1894 c.c.)

B AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o la Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del

rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale al diritto al risarcimento nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Nel caso in cui, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra Società dovessero acquisire il controllo (così come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del codice civile) della Contraente ovvero la stessa si fonda con un'altra società, la presente polizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti antecedenti la data di fusione o acquisizione.

C. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate successive del premio alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c) e rinunciano al diritto di recesso.

D. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente polizza verrà effettuata secondo la legge Italiana. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.

E. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; nel caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome dell'altro (art. 1901 c.c.).

Salvo quanto stabilito diversamente dalla legge, la presente polizza si intende operante in eccedenza a quanto coperto da altre assicurazioni da chiunque stipulate ovvero da altre garanzie equipollenti.

F. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E CESSIONE DEI DIRITTI DI POLIZZA

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provata per iscritto. I diritti derivanti dalla presente assicurazione non sono cedibili a Terzi senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.

G. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Liquidazione del Premio

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate annuali con le seguenti modalità:

Rata iniziale	dal 30/04/2017	Al 30/04/2018		
Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€	€	€	€	€

Rate successive	Annuali	dal 30/04/2018		
Premio netto	Accessori (se previsti)	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€	€	€	€	€

L'ASSICURATO

LA COMPAGNIA